



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

Registro Generale n. 59

ORDINANZA N. 59 DEL 06-10-2021

Ufficio: SERV. POLIZ.MUN.

Oggetto: Misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi termici, combustioni all'aperto e spandimenti dei liquami zootecnici anni 2021, 2022 e 2023 - periodo di attuazione dal 01 ottobre (11 ottobre per l'anno 2021) al 30 aprile.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE *Responsabile Servizio Polizia Locale*

Visto:

- l'art. 33 della L.R. 16.04.1985, n° 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e s.m.i.;
- il T.U.E.L. n° 267/2000 e delle norme regolamentari di questo Ente;
- il D. Lgs. n° 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n° 155/2010 in “attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il D.P.R. n° 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 c. 1 lett. a) e c) del D. Lgs. n° 192/2005”, in particolare l’art. 5 c.1;
- il D. Lgs. n° 285/92 “Nuovo Codice della Strada”, in particolare l’art. 7 c.1 lett. b) e c.13;
- la DGRV n. 122 del 27.02.2015 “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali”;
- la DGRV n. 1908 del 29.11.2016 “classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, ai fini dell’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria”;
- il D.M. n° 186 del 07.11.2017, “regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;

- la DGRV n° 238 del 02.03.2021 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10.11.2020 della Corte di Giustizia Europea”;
- la delibera di G.C. n° 117 del 05.10.2021, interamente richiamata, con la quale l’Amministrazione comunale ha aderito alle misure e alle azioni regionali contenute nella DGRV n.238/2021 e meglio chiarite nella DGRV 1089/2021, per le stagioni termiche 2021, 2022 e 2023,

D I S P O N E

per il periodo compreso dal 01 ottobre (11 ottobre per l’anno 2021) e il 30 aprile, per le annualità 2021, 2022 e 2023, i divieti e le limitazioni riportate nella tabella facente capo all’allegato A e nell’individuazione delle aree di limitazione al traffico indicate nell’allegato B, costituenti parte integrante del presente provvedimento.

A V V I S A

Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge (in particolare per la circolazione dei veicoli), le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e del “Regolamento per l’applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative”.

All’esecuzione alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e l’accertamento ed irrogazione delle sanzioni potranno provvedere, per quanto di competenza, gli operatori del Comando di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell’AULSS 4 “Veneto Orientale” nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

D I S P O N E

che la presente Ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione, con invio inoltre della stessa a:

- Comando Polizia Locale di San Stino di Livenza
- Servizio LL.PP. e Manutentivo comunale, per l’installazione della segnaletica stradale
- AULSS 4 “Veneto Orientale”
- ARPAV Dipartimento Provinciale
- Regione Veneto
- Città Metropolitana di Venezia
- Prefettura
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Polizia di Stato
- Guardia di Finanza.

La presente ordinanza è eseguibile a partire dal 11.10.2021 e rimane in vigore fino all’annualità 2023, salvo che non pervengano dal Tavolo Tecnico Zonale o dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza eventuali diverse modificazioni, riguardo alle ulteriori limitazioni negli ambito della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto), entro 60 giorni, o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente mediante affissione all'Albo Pretorio comunale.

Il Responsabile del servizio
ZOCCOLAN SONIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa